

Comune di Francavilla Angitola

Provincia di Vibo Valentia

Il Revisore Unico

<i>Verbale n.21 Del 26.10.2023</i>	<i>Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Debiti fuori bilancio sentenza n. 1182/2014 Tribunale di Lamezia Terme Settore Lavoro riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000. Variazione di Bilancio.</i>
--	---

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Francesca Palamaro, Revisore unico del Comune di Francavilla Angitola (VV), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23 Novembre 2021, interpellato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Debiti fuori bilancio sentenza n. 1182/2014 Tribunale di Lamezia Terme settore lavoro riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. N. 267/2000". Variazione di Bilancio."**

Richiamato:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Visto:

- L'art. 194 del T.U.E.L., il quale richiede che si provveda all'eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- la proposta in oggetto con la quale si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da: Sentenza N. 1182/2014 Tribunale di Lamezia Terme, Settore Lavoro per l'importo complessivo di €. 68.620,22;

Presa visione:

- Della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio

Premesso che:

- L'articolo 194, comma 1 del T.U.E.L. prevede, che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- L'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

- A seguito della Sentenza N. 1182/2014 del Tribunale di Lamezia Terme - Settore Lavoro l'ente deve corrispondere l'importo complessivo di €. 68.620,22
- L'ente, al fine di finanziare la spesa derivante dalla citata sentenza, ha predisposto apposita variazione sul bilancio annuale e pluriennale, utilizzando a copertura l'avanzo di amministrazione non vincolato ed accertato con l'ultimo rendiconto approvato e parte delle entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali di seguito qui riportate:

ANNO 2023

ENTRATE

Variazioni in aumento	Euro .56.000/00....	
Variazioni in diminuzione		Euro/.....

SPESE

Variazioni in aumento		Euro .56.000/00.....
Variazioni in diminuzione	Euro/.....	
TORNA IL PAREGGIO	Euro .56.000/00...	Euro .56.000.00....

ANNO 2024

ENTRATE

Variazioni in aumento	Euro/.....	
Variazioni in diminuzione		Euro/.....

SPESE**RISORSE PROPRIE STORNO DI FONDI**

Variazioni in aumento	EURO 12.620,22	Euro
Variazioni in diminuzione	Euro	
TORNA IL PAREGGIO	Euro	Euro

ANNO 2025**ENTRATE**

Variazioni in aumento	Euro	
Variazioni in diminuzione		Euro

SPESE

Variazioni in aumento		Euro
Variazioni in diminuzione	Euro	
TORNA IL PAREGGIO	Euro	Euro

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Dato Atto della necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett a) del Tuel;

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Visto:

- il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere ***favorevole*** sulla proposta di deliberazione in oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio sentenza n. 1182/2014 Tribunale di Lamezia Terme settore lavoro riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. N. 267/2000 . Variazione di Bilancio."

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Maria Francesca Palamiano